



COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

PROVINCIA DI FOGGIA

Via C. Alberto, 2 - 71035 - Tel. 0881554016 - Fax 0881554748 - Email: info@comune.celenzavalfortore.fg.it - www.comune.celenzavalfortore.fg.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 14/06/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LE DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI PER L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMINI FOTOVOLTAICI MICROEOLICO DESTINATI ALL'AUTOCONSUMO.

L'anno **duemilatredici**, il giorno **quattordici**, del mese di **giugno**, alle ore **18,10**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla **prima** convocazione in sessione **straordinaria** partecipata ai signori consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
RAG. MASSIMO VENDITTI	SI	D.SSA GIUSEPPINA ASSUNTA CODIANNI	SI
INS. ASSUNTA ANNA IAMELE	SI	SIG. FANO IAMELE	NO
ING. MARCO LONGANO	SI	DOTT. STEFANO GESUALDI	SI
SIG. LUIGI SPAVENTATO	SI		

Assegnati N. 7
In carica N. 7

Presenti N. 6
Assenti N. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale **Dott. MASSARI Ettore**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. **Rag. Massimo VENDITTI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LE DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRUZZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILE PER L'INSTALLAZIONI DI PANNELLI SOLARI TERMINI FOTOVOLTAICI MICROEOLICO DESTINATI ALL'AUTOCONSUMO.

Il Presidente relaziona circa il 3° punto posto all'o.d.g.

Il Presidente dichiara di rendersi disponibile ad eventuali correzioni o miglioramenti del presente regolamento in corso di approvazione.

Il Consigliere Gesualdi chiede di poter sapere cosa si intende per auto-consumo.

Il segretario Comunale risponde che per il termine auto-consumo si deve intendere come termine complementare per uso "privato" più che per autosufficienza energetica.

Il Consigliere Gesualdi chiede di poter apportare alcune modifiche per migliorare il regolamento in modo tale da poter installare le infrastrutture energetiche relativa al regolamento in corso di approvazione, ciò al fine di impattare sempre meno sui profili estetici del territorio. Inoltre potrebbe essere migliorata anche la formulazione dell'art. 5 del Regolamento.

Comunque il Consigliere Gesualdi dichiara che il Regolamento posto all'attenzione del Consiglio è meritevole di approvazione in quanto mira a tutelare il territorio e la comunità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Celenza Valfortore:

- ha tra le proprie priorità la tutela dell'ambiente, sia nell'aspetto naturale, sia nell'aspetto assunto durante le successive trasformazioni storiche apportate dall'uomo;
- tiene a curare la conservazione del proprio patrimonio naturale e paesistico, lo sviluppo, l'utilizzazione sociale al fine di garantire il benessere ambientale e culturale della popolazione;

Considerato che:

- il tema del risparmio energetico sta avendo in questi anni una rapida diffusione ed è al centro di numerosi dibattiti e che per risparmio energetico, in senso stretto, si intende il risparmio di fonti energetiche non rinnovabili, ossia il risparmio di petrolio, metano, combustibili solidi e materiali fossili in genere;
- l'utilizzo delle fonti rinnovabili può essere un mezzo di risparmio energetico, riducendo il consumo delle fonti energetiche tradizionali;
- L'Italia, in ottemperanza alle disposizioni europee, ha varato una serie di leggi al fine di incentivare l'utilizzo delle fonti rinnovabili favorendo così il risparmio energetico;
- tra i sistemi utilizzati per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, sta avendo sempre più diffusione il ricorso alla posa, sopra le coperture o sulle corti dei fabbricati, di collettori solari, per la produzione di acqua calda sanitaria, o di pannelli solari fotovoltaici e microelolici per la produzione di energia elettrica;
- in questa ottica, è opportuno che il Comune detti alcune prescrizioni al fine di contemperare l'esigenza di favorire la diffusione di tali sistemi alternativi di produzione di energia con la tutela del contesto urbano preesistente;

Considerato che:

- il D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e ss.mm.ii. si propone di promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e alternative, in attuazione della direttiva 2011/77/CE relativa alla promozione della energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- l'installazione degli impianti di energia rinnovabile è regolata dal D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dall'art. 2 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, la quale stabilisce che, se la potenza degli impianti è inferiore ai valori riportati nella tabella 1 (allegata alla legge),

gli impianti medesimi si applica la disciplina della DIA (denuncia inizio attività), nelle modalità previste dal DPR 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007 recante “Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e per l’adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa agli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio”, che all’allegato A definisce le disposizioni e gli indirizzi per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Vista la L.R. del 21 ottobre 2008, n. 31, che resta in vigore nelle parti non dichiarate illegittime dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 22.03.2010;

Visto il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” pubblicato in G.U.R.I. il 18 settembre 2012, n. 219);

Visto il successivo atto di recepimento regionale della normativa succitata avvenuto con il Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24 “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale del 10 marzo 2011, n. 416 recante l’approvazione della “Circolare n. 2/2011 – indicazioni in merito alle procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere” che fornisce agli enti locali interessanti indicazioni per una corretta gestione dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni paesaggistiche in materia di impianti fotovoltaici collocati su edifici;

Considerato che le nuove tipologie e dimensioni degli impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili ed il loro crescente utilizzo sugli edifici e le loro pertinenze, hanno evidenziato la necessità di provvedere ad una attenta regolamentazione per la loro installazione e per il loro utilizzo;

Visto lo schema di REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LE DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI PER L’INSTALLAZIONI DI PANNELLI SOLARI TERMINI FOTOVOLTAICI MICROEOLICO DESTINATI ALL’AUTOCONSUMO predisposto dal competente ufficio tecnico comunale;

Ritengo opportuno approvare lo schema di regolamento comunale succitato al fine di disciplinare in modo puntuale, in osservanza della disciplina nazionale e locale, la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio comunale l’utilizzo di tali impianti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Sentito il Segretario Comunale;

Con il seguente risultato della votazione effettuato nei modi previsti dalla legge:

- Assegnati n. 7 Consiglieri
- In carica n. 7 Consiglieri
- Presenti n. 6 Consiglieri
- assenti: n. 1 Consigliere (Iamele Fano)
- votanti n. 6 Consiglieri
- favorevoli n. 6

- contrari n. _ ()
- astenuti n. _ ()

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato

1. Di approvare il “REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LE DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRUZUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILE PER L’INSTALLAZIONI DI PANNELLI SOLARI TERMINI FOTOVOLTAICI MICROEOLICO DESTINATI ALL’AUTOCONSUMO”, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di disporre che copia del presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line per la durata di giorni 15 dopo che la deliberazione di adozione del Regolamento in oggetto sia divenuta esecutiva;
3. Di disporre che il “REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LE DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRUZUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILE PER L’INSTALLAZIONI DI PANNELLI SOLARI TERMINI FOTOVOLTAICI MICROEOLICO DESTINATI ALL’AUTOCONSUMO” venga inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti e che allo stesso venga fornita massima pubblicità;
4. Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili dei servizi interessati per i provvedimenti di competenza;

Successivamente,

Il Consiglio Comunale

Con il seguente risultato della votazione effettuata nei modi di legge:

- Assegnati n. 7 Consiglieri
- In carica n. 7 Consiglieri
- Presenti n. 6 Consiglieri
- assenti: n. 1 Consigliere (Iamele Fano)
- votanti n. 6 Consiglieri
- favorevoli n. 6
- contrari n. _ ()
- astenuti n. _ ()

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il Consigliere Gesualdi chiede alcune delucidazioni circa i lavori che si stanno eseguendo in Piazza Malice-Largo IV Novembre e chiede se nella zona verranno realizzati i bagni pubblici.

Il Presidente comunica che i bagni pubblici verranno realizzati con un successivo lavoro .

Il Presidente, una volta conclusa la discussione, dichiara chiusa la seduta del Consiglio Comunale alle ore 18,40=.



COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

Provincia di Foggia

REGOLAMENTO COMUNALE

RECANTE LE DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI PER L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI FOTOVOLTAICI MICROEOLICO DESTINATI ALL'AUTOCONSUMO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 16/06/2013

INDICE

Premessa

Articolo 1 - Disposizioni generali;

Articolo 2 - Definizioni e finalità;

Articolo 3- Impianti ad energia da fonte rinnovabili localizzazione e condizioni per la realizzazione;

Articolo 4 - Procedimenti amministrativi per gli impianti da fonti rinnovabili.

Articolo 5 - Norme finali e di rinvio

Articolo 6 – Entrata in vigore

PREMESSA

Com'è noto, il tema del risparmio energetico sta avendo in questi anni una rapida diffusione ed è al centro di numerosi dibattiti. Per risparmio energetico, in senso stretto, si intende il risparmio di fonti energetiche non rinnovabili, ossia il risparmio di petrolio, metano, combustibili solidi e materiali fossili in genere.

L'utilizzo delle fonti rinnovabili può essere un mezzo di risparmio energetico, riducendo il consumo delle fonti energetiche tradizionali.

L'Italia, in ottemperanza alle disposizioni europee, ha varato una serie di leggi al fine di incentivare l'utilizzo delle fonti rinnovabili favorendo così il risparmio energetico.

Tra i sistemi utilizzati per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, sta avendo sempre più diffusione il ricorso alla posa, sopra le coperture o sulle corti dei fabbricati, di collettori solari, per la produzione di acqua calda sanitaria, o di pannelli solari fotovoltaici e microeolici per la produzione di energia elettrica.

In questa ottica, è opportuno che il Comune detti alcune prescrizioni al fine di contemperare l'esigenza di favorire la diffusione di tali sistemi alternativi di produzione di energia con la tutela del contesto urbano preesistente.

Il presente "Regolamento Comunale per l'installazione di impianti solari, pannelli fotovoltaici, e microeolico destinati all'autoconsumo" si pone come obiettivo proprio quello di regolamentare l'inserimento dei nuovi impianti tecnologici, soprattutto nelle Aree Edificabili Urbane (centro urbano secondo il P.R.G.) .

Il presente regolamento non si applica ad impianti realizzati da enti pubblici ovvero agli impianti riconosciuti dall'Amministrazione Comunale di pubblica utilità.

Articolo 1 - Disposizioni generali

Le indicazioni previste dal presente Regolamento si riferiscono a tutto il territorio comunale, soprattutto nelle Aree Edificabili Urbane (centro urbano secondo il P.R.G.)

L'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici e microeolico deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro urbano, dell'aspetto architettonico dei fabbricati, della limitazione dell'impatto visivo e paesaggistico. L'inserimento di detti elementi sul territorio comunale dovrà comunque sempre tener conto del contesto di inserimento, ed indifferentemente dalla dimensione degli elementi, della necessità di mitigare, mediante un'attenta valutazione tesa all'inserimento "architettonico" dell'elemento, il posizionamento degli stessi in qualsiasi contesto.

Le presenti norme disciplinano le modalità di installazione di pannelli per solare termico, pannelli fotovoltaici e microeolico per la produzione di energia elettrica sino ad una potenza di 20 Kw.

Gli atti amministrativi necessari per l'installazione degli impianti disciplinati dal presente regolamento sono quelli previsti dalla specifica normativa regionale e nazionale.

Il presente regolamento integra il vigente regolamento edilizio e ne costituisce parte integrante.

Articolo 2 - Definizioni e finalità

Le presenti norme riguardano gli impianti solari termici e gli impianti fotovoltaici e microeolico.

2.1 In relazione alle loro caratteristiche costruttive gli impianti fotovoltaici sono suddivisi in tre tipologie:

impianti fotovoltaici non integrati;
impianti fotovoltaici parzialmente integrati;
impianti fotovoltaici integrati.

- **Gli impianti fotovoltaici non integrati** sono cosiddetti perché appunto non si integrano armoniosamente con le strutture o superfici che li ospitano. Trattasi di impianti generalmente realizzati a terra o anche su parti strutturali di edifici quali terrazzi, falde, aggetti, pensiline e/o elementi di arredo urbano e viario. I pannelli solari sono installati in maniera non complanare alle superfici su cui sono fissati. Generalmente hanno un impatto maggiore dal punto di vista estetico e quindi non sono gradevoli alla vista. Per questo genere di impianti le tariffe incentivanti sono inferiori rispetto alle tipologie integrati e parzialmente integrati.

- **Gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati** si hanno quando i moduli fotovoltaici non sostituiscono i materiali che costituiscono la superficie d'appoggio e vengono installati su tetti piani e terrazze, in modo complanare ad esempio sul manto di copertura. Possono essere considerati parzialmente integrati anche quei pannelli installati ad esempio su terrazza la quale sia circondata da balaustra la quale nasconda parzialmente i pannelli fotovoltaici. Generalmente gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati vengono utilizzati su fabbricati o parti di questi che risultano già esistenti .

- **Gli impianti fotovoltaici completamente integrati** sono costituiti da un insieme di moduli che si integrano completamente con la struttura architettonica. E' ovvio che è più semplice realizzare questo genere di impianto quando si è ancora nella fase progettuale del fabbricato in quanto possiamo valutare maggiormente il tipo di impatto e le soluzioni migliori.

Gli impianti fotovoltaici sono completamente integrati quando:

- i moduli sostituiscono i materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati, avendo quindi la stessa inclinazione e funzionalità architettonica,
- i moduli e i relativi sistemi di supporto costituiscono la struttura di copertura di pensiline, pergole e tettoie
- i moduli sostituiscono la parte trasparente o semi trasparente di facciate o lucernari, garantendo l'illuminazione naturale degli ambienti interni all'edificio
- i moduli sostituiscono parte dei pannelli fonoassorbenti delle barriere acustiche
- i moduli e i relativi sistemi di supporto costituiscono dei frangisole
- i moduli sostituiscono o integrano i vetri di finestre
- i moduli costituiscono gli elementi strutturali di persiane

2.2 Impianto Solare Termico , indica un sistema in grado di trasformare l'energia irradiata dal sole in energia termica, ossia calore, che può essere utilizzato negli usi quotidiani, quali ad esempio il riscaldamento dell'acqua per i servizi o riscaldamento degli ambienti.

2.3 E' ammessa l'installazione di pannelli fotovoltaici e pannelli per solare termico su fabbricati, secondo le limitazioni della normativa vigente in materia e per produzione di energia elettrica destinata all'autoconsumo.

Ai fini delle presenti norme, gli impianti ad energia solare si distinguono in base alla collocazione sugli edifici. Per edifici, si intendono anche le tettoie, volumi tecnici, pergolati, realizzate in conformità alla normativa urbanistico - edilizia, dotati di legittimi titoli abilitativi (che

abbiano regolarità urbanistica/edilizia e catastale) (secondo Delibera della G.R. n. 416 del 10/03/2011, Circolare n. 2/2011 “Indicazione in merito alle procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere”).

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

copertura principale: tetto di copertura del corpo volumetrico dimensionamento prevalente del corpo di fabbrica; essa può articolarsi su più livelli, costituendo comunque integralmente la copertura principale;

copertura secondaria: tetto di copertura di volumi/elementi accessori del fabbricato o parti di copertura poste a livello ribassato rispetto alla copertura principale del fabbricato o parte della copertura principale posta in posizione defilata ove l’inserimento di elementi non è visibile;

falda: parte della copertura costituita da un unico piano inclinato che per le caratteristiche di esposizione è oggetto di inserimento di pannelli fotovoltaici e/o solari;

2.4 Impianto microeolico

Ai fini del presente regolamento si intende per **Impianto microeolico:** impianto costituito dall’insieme dei dispositivi atti a trasformare l’energia eolica in energia elettrica con dimensione minime generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro e potenza fino a 20Kw .

Ai fini del presente regolamento si intende per :

P.R.G.: strumento urbanistico generale vigente, Piano Regolatore Generale ;

Centro abitato: perimetrazione urbana secondo il PRG (comprendente zone, A centro storico, B completamento, C espansione) e perimetrazione dei territori costruiti individuati, ai fini dell’applicazione del piano P.U.T.T./P della Puglia;

Articolo 3 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - localizzazione e condizioni per la realizzazione

3.1 La realizzazione degli impianti ad energia solare e fotovoltaico sulle coperture dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

3.1.1 Nel caso di coperture inclinate l’inserimento di pannelli solari o fotovoltaici dovrà essere effettuato con il posizionamento degli elementi costituenti l’impianto posti in aderenza (imp. semi integrato) alla copertura esistente nel rispetto della medesima pendenza della stessa o meglio strutturati in essa;

3.1.2 Nel caso di coperture piane, ai fini della tutela degli aspetti estetici del fabbricato e del paesaggio circostante, i pannelli potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale (imp. semi integrato), purché non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando l’ombreggiamento tra di essi se disposti su più file, si precisa inoltre:

l’altezza media del modulo fotovoltaico, o della schiera dei moduli fotovoltaici, misurata dal piano copertura fino all’asse mediano degli stessi, deve essere contenuta entro l’altezza del parapetto perimetrale;

la distanza dei moduli dal perimetro interno del parapetto dovrà essere non inferiore all’altezza massima raggiunta dai moduli fotovoltaici.

3.2 La realizzazione degli impianti ad energia solare e fotovoltaico sulle coperture dovrà per quanto possibile rispettare i seguenti indirizzi:

3.2.1 L'impianto dovrà essere posizionato, previa attenta valutazione architettonica appurata tramite un'approfondita documentazione fotografica, con priorità su coperture "secondarie" poste in posizioni defilate rispetto a spazi e vie pubbliche.

Ove non sia possibile tale posizionamento l'inserimento sulla copertura principale del fabbricato dovrà tener conto della valenza storico - architettonica del fabbricato e privilegiando parti di questa convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere l'impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili da coni ottici significativi, vie, spazi pubblici o di uso pubblico in modo tale da ottenere un armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico;

3.2.2 La realizzazione degli impianti deve essere accompagnata dalla riqualificazione dell'intera copertura dell'edificio, prevedendo almeno l'eliminazione degli elementi incongrui (eternit, lucernai atipici o non più necessari, camini ed altri elementi prefabbricati o di natura precaria, ecc..) che potranno essere sostituiti con materiali ed elementi tradizionali;

3.2.3 per gli interventi di ristrutturazione o di recupero edilizio in cui sia previsto il rifacimento del tetto, i pannelli dovranno essere preferibilmente inseriti all'interno del pacchetto costruttivo, conseguendo una complanarità fra manto di copertura e parte superficiale del pannello;

3.2.4 I serbatoi di accumulo e ogni altro elemento necessario per la funzionalità degli impianti solari termici, dovranno essere obbligatoriamente posizionati esclusivamente all'interno dei fabbricati.

3.3 - Localizzazione e condizioni per la realizzazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili .

Gli impianti ad **energia solare termico e fotovoltaico** sono ammessi sugli edifici nelle Aree di Edificazione Urbane e su tutto il territorio comunale, **fatta eccezione per le seguenti zone o ambiti**:

- a. nel centro storico (zona A del vigente strumento urbanistico) + buffer 50 m.;
- b. nelle zone interessate dalla presenza di Ambiti Territoriali Distinti, così come definiti dalle N.T.A. allegata al P.U.TT/P;
- c. nelle fasce di rispetto cimiteriali.

Ogni intervento comunque deve tenere conto delle interazioni con il Regolamento Regionale n. 24/2010 (Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia"), e della Delibera della G.R. n. 416 del 10/03/2011, Circolare n. 2/2011 "Indicazione in merito alle procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere").

3.4 - Localizzazione e condizioni per la realizzazione per impianti microeolici.

Gli impianti ad **energia Microeolico** di qualsiasi dimensione e potenza anche quelli da installare sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, non sono ammessi nelle Aree di Edificazione Urbane del PRG e in tutta la perimetrazione del centro urbano e per un buffer di m. 1000,00

Nelle altre zone ogni intervento deve tenere conto delle interazioni con il Regolamento Regionale n. 24/2010 (Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”).

Articolo 4 - Procedimenti amministrativi per gli impianti da fonti rinnovabili

4.1 La installazione di impianti fotovoltaici, solare termico senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici - zona A-, rientra nella categoria delle opere di “manutenzione ordinaria”, art. 3, comma a-b del TUE ed è soggetta a Comunicazione Inizio Lavori.

La comunicazione di inizio lavori deve essere presentata al Comune a firma dell’interessato e deve contenere il nome dell’impresa alla quale si intende affidare i lavori, inoltre deve essere completa dei seguenti elaborati:

4.1.a relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo;

4.1.b dati generali del proprietario e del committente e dichiarazione in merito alla finalità produttiva dell’impianto (autoconsumo);

4.1.c planimetria dell’intera proprietà in scala idonea, con l’identificazione grafica e fotografica del sito interessato dalla realizzazione dell’impianto;

4.1.d ogni altro elemento, da rappresentare negli elaborati e/o descrivere in relazione, per rispettare tutte le condizioni di cui alle presenti norme.

Il titolo abilitativo alla realizzazione dei lavori, da conservare nel cantiere per gli eventuali controlli, è rappresentato dal protocollo di ingresso agli uffici comunali;

Nel caso di impianti eseguiti in assenza di Comunicazione inizio lavori è previsto un accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 37 del T.U.E., e il pagamento di una sanzione pari a 258 €.

Articolo 5 - Norme finali, di rinvio e salvaguardia.

Integrazione con il Regolamento Regionale 24/2010. Qualsiasi impianto tra quelli richiamati in precedenza deve, inoltre, risultare idoneo alla localizzazione secondo quanto previsto dal recente Regolamento Regionale 24/10 (B.U.R.P. n. 195 31dicembre 2010) intervenuto nella materia individuando le aree e i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia, in attuazione del Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.” L’idoneità dell’area alla realizzazione della specifica tipologia di FER è rilevabile dalla lettura dell’allegato 3 che indica i codici degli impianti di FER, codificati

nell'Allegato 2 la cui realizzazione non é consentita per ciascuna area e sito come elencati, e la cui perimetrazione, quando non diversamente specificato, è visionabile sul sito <http://www.sit.puglia.it/>.

Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti che alla data di approvazione hanno fatto istanza e che non sono state realizzate o risultano sospese per integrazione documentazione o altro.

Articolo 6 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione per 15 (quindici) giorni all'Albo Pretorio del Comune.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si rimanda alla normativa nazionale, regionale e provinciale vigente in materia.

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MASSARI Ettore

IL PRESIDENTE
F.to Rag. Massimo VENDITTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 8 LUG. 2013 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

ADDÌ, 8 LUG. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MASSARI Ettore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** di cui all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

[X] è divenuta **ESECUTIVA** per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

ADDÌ, 8 LUG. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MASSARI Ettore

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDÌ, 8 LUG. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MASSARI Ettore



[Handwritten signature]